Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma - Mercoledì 19 aprile** **Numero 92**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 461 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione della indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento della R. marina richiamati alle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto n. 1721, in data 21 novembre 1920, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata con decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 464 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del corpo R. equipaggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della R marina in servizio ausiliario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di L. 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2072, col quale furono ammessi a votare nelle elezioni generali politiche, indette per il 16 novembre 1919, i militari smobilitati del R. esercito e della R. marina, ancorchè non iscritti nella lista della sezione o nell'elenco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Saranno eretti monumenti nazionali in onore di Cesare Battisti a Trento e di Nazario Sauro a Capodistria

Art. 2.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà nominata una Commissione con l'incarico di determinare la forma e il luogo dei monumenti ed ogni modalità per la scelta e l'esecuzione dei progetti.

Art. 3.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 100.000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-922.

Le ulteriori somme necessarie saranno stanziate nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione, istituita ai termini dell'articolo 2, sono rese esecutive con l'approvazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; il quale, di concerto con i ministri della istruzione pubblica, della guerra, della marina e del

tesoro, provvederà a quant'altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 giugno 1920, n. 878, relativo alla cessazione delle disposizioni del R. decreto n. 715 del 16 maggio 1918, per alcuni personali della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128 e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme di applicazione dei decreti stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 472 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale n. 664, in data 20 aprile 1919, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 409 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 2 ottobre 191 9 n. 1995;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti norme per l'applicazione

degli articoli 13 al 22 inclusivo del decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1995;

Art. 1.

I Consorzi idraulici, di bonifica e di irrigazione, soli od associati, ed i privati agricoltori, isolatamente, o riuniti in Consorzio, che intendono derivare con condutture proprie, energia elettrica di tensione superiore ai 2000 Volts, dalle reti di distribuzione alimentate da centrali elettriche, per utilizzarla a scopo prevalentemente agricolo o di bonifica, e che desiderano usufruire dei contributi stabiliti dagli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, dovranno presentare domanda di contributo in carta bollata da L. 2 al Ministero per l'agricoltura, corredandola dei seguenti documenti:

a) per il contributo annuo per le linee: Un progetto completo delle linee stesse, con indicazione della loro lunghezza, della quantità di energia derivata, dello scopo agricolo per cui la detta energia deve servire, del modo in cui s'intende procedere all'utilizzazione dell'energia stessa, del diametro, peso e qualità del metallo da adoperarsi per i conduttori, della data presunta in cui si vuole iniziare l'esercizio. Inoltre, il richiedente dovrà allegare copia del contratto in carta da bollo da L. 0,30, per il prelievo di energia dalla Società od Enti fornitori della medesima;

b) per il contributo una volta tanto per le cabine; un progetto completo delle cabine, sia mobili che fisse, per cui si domanda il sussidio, accompagnato da un preventivo di spesa e dal progetto della rete secondaria a bassa tensione, con la indicazione dell'uso cui l'energia è destinata;

c) per il contributo annuo per il consumo di energia: indicazione della potenza dei motori installati, colle loro caratteristiche tecniche (corrente, frequenza, tensione, intensità massima, giri); del lavoro medio che si prevede debbano eseguire per ciascun tipo di applicazione (lavorazione meccanica del terreno, azionamento di macchine da raccolta) con tutti i ragguagli sulle medesime, tali da potersene dedurre il consumo medio di energia per anno, e la potenza media impegnata nel funzionamento normale dell'esercizio.

Art. 2.

Coloro che abbiano di già eseguito, od in corso di esecuzione, impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica a scopo prevalentemente agricolo o di bonifica, potranno far richiesta del contributo per le linee, per le cabine e per l'energia, a condizione che gli impianti siano stati iniziati dopo il 1° gennaio 1919. Il Ministero per l'agricoltura si riserva il diritto di accertare, nel modo che riterrà più opportuno, l'epoca alla quale rimonti l'inizio dell'esercizio dell'impianto, a favore del quale si domanda la sovvenzione. Il sussidio per l'esercizio decorrerà dalla data dell'inizio del funzionamento, ma ad ogni modo non prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 3.

L'energia elettrica s'intende adibita agli scopi di cui ai precedenti articoli, giusta l'art. 13 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, quando viene adoperata per utilizzazioni quali le seguenti:

a) Irrigazione, bonifiche e sollevamento di acqua potabile, destinata ad abitazioni agricole, mediante elettropompe.

b) Azionamento di macchine per la lavorazione del suolo, o per il lavoro di raccolta, o per la lavorazione e conservazione nell'azienda agraria dei prodotti della medesima, mediante motori fissi o mobili.

c) Illuminazione nelle aziende agricole di locali o di abitazioni di agricoltori, stalle, magazzini, laboratori e lavorazioni inerenti a piccole industrie agricole, strettamente connesse all'azienda.

d) Riscaldamento e ventilazione di locali agricoli, per scopo zootecnico.

e) Azione fisiologica della corrente elettrica sul terreno o sulle colture.

S'intende inoltre, ai sensi del citato art. 13, che la utilizzazione di un impianto è prevalentemente agricola o di bonifica, quando i due terzi delle utenze, calcolate in base all'energia installata, servono agli scopi precedentemente indicati.

La potenzialità totale, misurata al secondario dei trasformatori installati nelle cabine, per le quali si chiede il contributo, non dovrà superare il 50 0/0 dell'energia totale impegnata dagli impianti a scopo esclusivamente agricolo o di bonifica, come sopra definito.

Art. 4.

Per ottenere la liquidazione dei contributi, occorre che i richiedenti presentino al Ministero per l'agricoltura un certificato del competente Ufficio del genio civile, comprovante l'autorizzazione dell'impianto, a norma dei decreti 22 febbraio 1917, n. 386, e 20 agosto 1921, n. 1223, lo scopo prevalentemente agricolo o di bonifica dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 3, e la data effettiva in cui il medesimo fu posto in esercizio.

Inoltre il detto certificato deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le linee, la loro lunghezza e la quantità adoperata di rame o del metallo ad esso elettricamente equivalente;

b) per le cabine, se esse vennero costruite a norma del progetto, il loro costo effettivo in base alle fatture ed ai conti consuntivi, se la potenzialità dei trasformatori installati corrisponde all'uso prevalentemente agricolo o di bonifica dell'impianto ed alla potenzialità complessiva dei motori installati esclusivamente per scopo agricolo;

c) per il contributo annuo per il consumo di energia, se i dati comunicati dai richiedenti, a norma dell'art. 1, comma *c*), corrispondono alla realtà.

Art. 5.

In base agli elementi di cui ai precedenti articoli 1 e 4, controllati dal Ministero per l'agricoltura, questo corrisponderà i contributi colle modalità seguenti:

a) per le linee, in 15 rate, una per ciascun anno di esercizio, a partire dalla data dell'apertura delle linee all'esercizio stesso.

b) per le cabine, in tre rate uguali, la prima dopo l'apertura delle cabine all'esercizio, la seconda dopo 5 anni e la terza dopo 10 anni dalla prima data. Nessuna di queste due ultime rate potrà essere corrisposta senza la presentazione di una dichiarazione, rilasciata dal competente Ufficio del genio civile, che l'impianto secondario, alimentato dal trasformatore o dai trasformatori, ha funzionato per gli scopi prevalentemente agricoli o di bonifica, quali sono definiti dall'art. 3;

c) per il contributo annuo per il consumo di energia, a scopo di lavori del terreno e di raccolta. Il ministero di agricoltura, in base ai dati ricevuti, ed opportunamente controllati, fissa il contributo massimo annuo, che può essere corrisposto per la durata di 10 anni, ma non oltre il 1940.

Annualmente, prima di iniziare i lavori di terreno da eseguirsi, il richiedente comunicherà al ministero di agricoltura il piano dei lavori stessi, corredato di una planimetria, in cui saranno segnati gli appezzamenti da lavorarsi, nonchè il piano dei lavori di raccolta. Alla fine di ogni anno solare egli si farà rilasciare dal direttore della locale cattedra ambulante di agricoltura una dichiarazione, dalla quale risultino, per conoscenza precisa e completa del direttore stesso, che ne assumerà piena responsabilità, la superficie effettiva di terreno lavorato elettricamente entro l'anno compiuto, il genere dei lavori, la profondità o le profondità medie raggiunte, nonchè la quantità effettiva di raccolto elaborato coll'ausilio di motori elettrici dell'impianto, distinta per podere. In base a tale dichiarazione il Ministero liquiderà il contributo anno per anno.

Il Ministero di agricoltura si riserva di procedere ad accertamento diretto coi mezzi che crederà più opportuni.

Art. 6.

Per ogni ampliamento o modificazione dell'impianto elettrico, per i quali si domandino nuovi sussidi, l'interessato dovrà procedere ad una nuova richiesta, ed il Ministero predisporrà in conseguenza una nuova istruttoria, come si trattasse di un nuovo impianto.

Art. 7.

In caso di contestazione per la fissazione del prezzo per l'energia elettrica, a norma dell'art. 16 del decreto-legge 29 ottobre 1919, n. 1995, deciderà inappellabilmente il Comitato tecnico dell'agricoltura, integrato come stabilito dall'art. 17 del medesimo decreto, intendendosi che il prezzo fatto all'utente più favorito, da applicarsi a parità di prestazione per prelevamenti di energia a scopo agricolo e di bonifica, deve comprendersi per contratti fatti nella stessa epoca, in relazione al coefficiente di utilizzazione dell'energia rispetto all'energia impegnata.

Nel caso che Società od Enti per la produzione di energia elettrica si rifiutino di concedere energia per scopo agricolo o di bonifica, alle condizioni stabilite dall'art. 16, gli utenti potranno presentare reclamo al Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque e del Comitato tecnico dell'agricoltura.

Nei casi d'infrazione, si applicano i provvedimenti di cui al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — V. RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 451 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821, col quale vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5 e 15 del regolamento sopra citato;

Veduto il Nostro decreto 7 dicembre 1913, n. 1442;

Ritenuta l'opportunità di indire per il 1922 una speciale sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 664, avrà luogo per l'anno 1922 entro

il mese di maggio nei giorni che saranno stabiliti dal capo dell'Istituto designato come sede degli esami.

Art. 2.

Gli esami potranno aver luogo presso i RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Roma e Venezia, presso i RR. Istituti commerciali di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, « Quintino Sella » di Torino e Palermo; presso i RR. Istituti tecnici di Cagliari, Cremona, Padova e Trapani; e presso la sezione commerciale dell'Accademia di commercio e nautica di Trieste.

Le Commissioni di esami saranno nominate dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta di vigilanza dell'Istituto.

Art. 3.

Il capo dell'Istituto presso il quale avranno luogo gli esami di abilitazione dovrà indire la sessione con apposito avviso indicando il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione corredate dai documenti di cui all'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1909 n. 664, e 5 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 821;

Il candidato dovrà versare all'ufficio di segreteria dell'Istituto presso il quale intende di sostenere gli esami la tassa di L. 125. Da questa somma saranno dedotte L. 10 per competenza di spese inerenti all'esame e per diritto di segreteria e L. 15 da pagarsi sull'erario per diritti di diploma. Il rimanente sarà ripartito a titolo di propina fra i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 4.

Coloro che tendono conseguire l'abilitazione, anzichè per il sistema Gabelsberger-Noe, per i sistemi Pitman, Francini, Taylor, Michela e Meschini, dovranno far pervenire apposita istanza al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale scuole medie) entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

In base a tale domanda sarà stabilito in quale delle predette sedi di esami avrà luogo anche la sessione per questi sistemi.

Art. 5.

Per la sessione di esami stabilita dal presente decreto saranno applicabili in quanto non è diversamente da esso decreto disposto, le norme dei RR. decreti 29 luglio 1909, n. 664; 31 agosto 1910, n. 821; e 7 dicembre 1913, n. 1442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 2151. Regio decreto 27 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio di Modica viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

N. 2152. Regio decreto 8 settembre 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene modificato il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 993 sull'ordinamento della scuola industriale Umberto I in Forlì.

N. 436. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Lissone (Milano) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 34.256,95 col R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, è ridotto a lire 33.056,95, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

N. 437. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene fissato in L. 7510,43 il contributo scolastico che il comune di Bardolino, a decorrere dal 1° luglio 1921, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 2187.

N. 440. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « Margherita di Savoia » in Roma, viene eretta in Ente morale e si è approvato il relativo statuto.

N. 441. Regio decreto 5 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Aldo Manuzio » di Roma, viene eretta in Ente morale e si è approvato il relativo statuto.

N. 442. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene aggiunta una sezione per arti edili alla scuola industriale di Belluno.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Farindola (Teramo).

SIRE!

In seguito ad un vivace malcontento popolare che si era manifestato contro gli amministratori del comune di Farindola, il prefetto di Teramo nell'aprile 1921 dispose sul funzionamento di quella civica azienda un'inchiesta che accertò irregolarità e deficienze di pubblici servizi.

Mentre l'Amministrazione deliberava le sue deduzioni su gli

addebiti risultati dalle indagini eseguite; il partito avversario si abbandonava a manifestazioni ostili durante le quali si dovette al pronto intervento della pubblica forza se furono evitati gravi incidenti.

E poichè in conseguenza di ciò 17 dei 20 consiglieri comunali si dimisero, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvisandosi opportuno indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre urge dare alla Amministrazione straordinaria più ampi e definiti poteri, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 24 febbraio u. s. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Farindola, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Carmelo Macaronio, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50 che istituisce la Commissione centrale per la revisione e la rescissione dei contratti di fornitura del gas;

Vista la nota in data 28 febbraio 1922 con la quale il comm. avv. Ciotola Eugenio, presidente della Commissione predetta, ha dato le dimissioni da tale carica;

Vista la designazione in data 5 aprile 1922 del ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

DECRETA:

Il gr. uff. avv. Bianchi Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è nominato presidente della Commissione centrale, di cui all'art. 10 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, in sostituzione del comm. avv. Ciotola Eugenio, che cessa di far parte della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 15 aprile 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduto il decreto Ministeriale 20 aprile 1918, col quale alla Società di Assicurazione « Compagnia di assicurazioni Nazionale Svizzera » con sede in Basilea e rappresentanza a Genova è stato fatto divieto di operare nel Regno non avendo ottemperato alle disposizioni del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed avendo deciso di sospendere le proprie operazioni in Italia;

Veduta la domanda in data 6 aprile 1922, con la quale viene richiesto che il nuovo rappresentante in Italia della detta Compagnia venga autorizzato a riprendere le operazioni nel Regno, essendo state compiute le prescrizioni di legge;

Considerato che da parte della detta « Compagnia di assicurazioni Nazionale Svizzera » è stato effettivamente ottemperato alle disposizioni dei citati decreti 29 luglio 1915, n. 1167, e 29 gennaio 1920, n. 115, e delle relative norme di esecuzione;

DECRETA:

È abrogato il decreto Ministeriale 20 aprile 1918, col quale è stato fatto divieto alla « Compagnia di assicurazioni Nazionale Svizzera », con sede in Basilea e rappresentanza già a Genova ed ora a Milano, di operare nel Regno.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro poliennali nominativi:

Si notifica

che i buoni nominativi del tesoro 5 0/0 quinquennali n. 598 di L. 500 e n. 599 di L. 1000 intestati a Vallone Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, doveva invece intestarsi a Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, e ciò in base all'intestazione giudiziale di notorietà giurata innanzi la R. pretura di Galatina il 27 dicembre 1921.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei predetti buoni ed al rimborso dei medesimi, perchè scaduti, nelle mani di Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, ora maggiorenne.

Roma, 12 gennaio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 11, dal 13 al 19 marzo 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	2
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cuneo *(a)*	Alba	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Roma	Viterbo	1	1	1	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	1	—	1	—
»	Tempio Pausania	—	2	—	5
Torino	Susa	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Udine *(a)*	Pordenone	—	1	—	1
		2	18	2	22
Carbonchio sintomatico.					
Torino	Torino	—	1	—	1
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	1	2	1	3
»	Asti	1	1	1	1
»	Casale Monferrato	2	1	3	1
Ancona	Ancona	—	2	—	3
Aquila degli Abr	Aquila	3	—	13	—
»	Sulmona	1	—	4	10
Belluno	Belluno	3	1	8	6
Bergamo	Bergamo	24	3	73	12
»	Clusone	6	—	13	2
»	Treviglio	6	—	11	1
Segue Afta epizootica.					
Bologna	Bologna	15	—	37	4
»	Imola	2	—	5	—
»	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Brescia	11	5	29	10
»	Chiari	3	2	7	6
»	Salò	2	—	5	—
»	Verolanuova	4	—	18	3
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	3	—	5	—
»	Cotrone	1	—	3	1
Como	Como	6	—	14	—
»	Lecco	8	—	29	1
»	Varese	8	1	17	3
Cuneo *(a)*	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	1	1	1
»	Comacchio	—	1	—	2
»	Ferrara	5	—	13	4
Firenze	Firenze	—	4	—	4
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	4	—	6	2
Forlì	Cesena	3	—	8	1
»	Forlì	2	2	20	6
»	Rimini	1	—	6	4
Genova	Chiavari	1	—	4	—
»	Genova	3	—	6	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	4	3
Lucca	Lucca	5	—	12	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	3	3	3	9
Massa Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Messina	Messina	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica				
Milano	Gallarate	7	—	8	—
»	Milano	4	—	4	—
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	6	—	12	1
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	2	—	2	2
Novara	Biella	4	1	6	1
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	4	2	4	7
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	4	1	6	4
Padova	Padova	20	11	49	42
Parma	Borgo S. Donnino	4	3	11	6
»	Parma	2	4	6	8
Pavia	Mortara	5	—	5	2
»	Pavia	5	3	8	3
»	Voghera	3	—	3	—
Perugia	Perugia	1	2	2	4
»	Terni	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	4	—	4
Pisa	Pisa	14	2	38	10
»	Volterra	4	1	25	1
Ravenna	Faenza	2	—	3	2
»	Lugo	5	—	10	7
»	Ravenna	3	—	7	4
Reggio Cal. (*a*)	Reggio Calabria	2	—	8	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	2	5	3	10
Roma	Civitavecchia	2	—	2	—
»	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	5	—	13	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	2	1	2	1
Rovigo	Adria	3	2	3	2
»	Rovigo	8	1	14	4
Salerno	Salerno	1	1	6	2
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	7	1	18	10
Teramo (*a*)	Penne	1	—	1	—
	Segue Afta epizootica.				
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Torino	5	—	7	—
Udine (*a*)	Pordenone	3		6	1
»	Udine	7	1	10	3
Venezia	Chioggia	—	2	—	11
»	Venezia	16	6	27	12
Verona	Verona	21	3	34	7
Vicenza	Vicenza	3	3	14	8
		338	98	768	291
	Malattie infettive dei suini				
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	5	2
Belluno	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	2	1
»	Imola	1	—	1	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calab. (*a*)	Gerace Marina	2	—	12	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Venezia	Venezia	1	—	3	—
		20	3	39	6
	Morva.				
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Salerno	1	—	1	—
»	Vallo della Lucania	1	—	1	—
		4	—	4	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Avellino	3	—	7	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	5	—	5	—
»	Barletta	1	—	2	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
»	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catania	Acireale	1	—	2	—
Girgenti	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	6	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	2	—
Messina	Castroreale	1	—	2	—
Napoli (a)	Casoria	3	—	12	2
»	Castellammare di S.	3	—	7	1
»	Napoli	5	—	16	—
»	Pozzuoli	1	—	1	1
Palermo	Palermo	6	—	79	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
»	San Remo	2	—	2	1
Roma	Roma	2	—	3	—
Salerno	Salerno	7	2	9	4
Siracusa	Siracusa	1	—	16	—
		48	5	177	12

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	5	1
Aquila degli A.	Avezzano	1	—	1	—
Bari delle Pug. (b)	Altamura	1	—	2	—
»	Bari	4	—	4	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Como	Como	1	—	3	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
»	Volterra	—	2	—	3
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		9	8	16	10

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Aquila	6	—	20	—
»	Avezzano	4	—	49	—
»	Sulmona	1	—	26	—
Avellino	S. Angelo dei L.	—	1	—	1
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	2	—	17	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	3
»	Larino	1	—	1	—
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	7	—
»	Girgenti	1	1	4	3
Napoli (a)	Napoli	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	11	—
Perugia	Foligno	1	—	2	2
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	6	3	13	3
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	3	1	3	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	1	—	1	—
Trapani (a)	Alcamo	—	1	—	1
		40	11	167	18

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Reggio Calabr. (a)	Reggio Calabria	—	1	—	3
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		2	1	2	3

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	4	—
		2	—	6	—

Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
	Barletta	3	—	7	—
Potenza	Melfi	3	—	7	—
		7	—	15	—
Morbo coitale maligno.					
Como	Como	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		4	—	4	—
Tubercolosi bovina.					
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Siena	Siena		1	—	1
		—	2	—	2
Colera dei polli.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	4	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
»	Isernia	1	—	5	—
»	Larino	2	—	5	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	—	2	—	12
»	Taranto	—	1	—	3
		6	4	17	16

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	14	20	21
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	46	436	1039
Malattie infettive dei suini	15	23	45
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	15	53	189
Rabbia	11	17	25
Rogna	18	51	185
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	6
Vaiuolo ovino	2	7	15
Morbo coitale maligno	4	4	4
Influenza del cavallo	3	3	5
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	5	10	33
Barbone dei bufali	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 27 febbraio al 5 marzo 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	—	2	—	8
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	—
»	Tolmino	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bolzano (città)	—	1	—	1
		1	4	1	10
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Trieste	1	—	1	—
Venezia Trident.	Cles	3	1	33	8
»	Mezolombardo	3	—	17	4
»	Silandro	1	1	1	3
»	Tione	2	1	12	5
»	Trento	1	—	1	2
		11	3	65	22
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	—	6	—
»	Borgo	—	1	—	5
»	Bressanone	—	1	—	1
»	Cles	4	1	7	3
»	Mezolombardo	10	—	41	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	4	—	5	1
»	Trento	1	1	4	4
		24	4	65	14
Rabbia.					
Venezia Trident.	Borgo	1	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		3	—	7	—
Rogna.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
»	Pola	—	1	—	2
»	Rovigno	1	—	1	—
»	Trieste	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	6	1	130	5
»	Brunico	1	—	2	—
»	Primiero	2	—	2	—
		12	2	137	7
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	4	5	11
Afta epizootica	6	14	87
Malattie infettive dei suini	9	28	79
Rabbia	3	3	7
Rogna	7	14	144
Colera dei polli	2	2	2

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 8 maggio 1922 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE di ciascun banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
				RISCOSSIONI				AGGI						
				Esercizi				Esercizi						
Numero	COMUNE Provincia e Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1918-19	1919-20	1920-21	Media	1918-19	1919-20	1920-21	Media		Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
	Primo esperimento.													
68	Napoli — Compartimento Napoli	—	—	195192	276225	456879	309432	12882	15718	22040	16880	8930	12304	**14880**
80	Napoli — Id. Napoli	—	—	173343	258138	491061	307515	12117	15085	23237	16813	8870	12250	**14813**
16	Venezia — Id. Venezia	—	—	126709	300324	444578	290537	10484	16561	21609	16218	8380	11774	**14218**
63	Lecce — Id. Bari	—	—	140685	262246	376079	259670	10973	15228	19210	15137	14985	10909	**13137**
168	Napoli — Id. Napoli	—	—	185989	223706	362553	257416	12559	13880	18738	15059	7425	10847	**13059**
8	Torino — Id. Torino	Lanzo Rivarolo Canavese S. Giorgio Canavese Vigone	7973 10183 3586 3918	196781	225310	328122	250071	12937	13935	17534	14802	7215	10641	**12802**
66	Monza (Milano) — Id. Milano	Casatenovo	9604	116226	157071	444150	239149	10117	11547	21593	14419	13500	10335	**12419**
52	Napoli — Id. Napoli	—	—	134250	216173	340435	230286	10749	13616	17965	14110	6645	10088	**12110**
12	Milano — Id. Milano	—	—	124210	251425	270556	215397	10397	14849	15518	13588	6215	9670	**11588**
89	Torino — Id. Torino	—	—	144223	202698	270380	205767	11097	13144	15512	13251	5935	9400	**11251**
33	Chioggia (Venezia) — Id. Venezia	—	—	151608	183844	274688	203380	11356	12484	15664	13168	11735	9334	**11168**
43	Napoli — Id. Napoli	—	—	139283	179017	269019	195773	10925	12316	15465	12902	5650	9121	**10902**
44	Milano — Id. Milano	—	—	133022	166813	208878	169571	10705	11888	13359	11984	4895	8387	**9984**
391	Benevento — Id. Napoli	—	—	88722	141013	241724	157153	8930	10985	14510	11475	9070	7980	**9475**
452	Salerno — Id. Napoli	—	—	93102	129580	192476	138386	9171	10585	12785	10847	7985	7477	**8847**
256	Ferrara — Id. Venezia	—	—	100047	128655	152100	126934	9551	10552	11373	10492	7325	7193	**8492**
19	Torino — Id. Torino	Orbassano	5906	101175	118341	160626	126714	9591	10192	11669	10484	3655	7187	**8484**
55	Roma — Id. Roma	—	—	89018	112433	184574	128675	8946	9985	12509	10480	3715	7184	**8480**
255	Ferrara — Id. Venezia	—	—	104386	116862	157868	126372	9703	10140	11573	10472	7290	7177	**8472**
83	Pordenone (Udine) — Id. Venezia	—	—	77767	119206	162088	119687	8327	10222	11721	10090	6905	6872	**8090**
129	Arezzo — Firenze	—	—	82007	111701	139130	110948	8560	9959	10917	9812	6400	6649	**7812**
392	Benevento — Id. Napoli	—	—	68905	107899	159932	111922	7840	9826	11314	9760	6460	6608	**7760**

85	Busto Arsizio (Milano) Id. Milano	—	—	76250	96855	138199	103748	8243	9377	10883	9501	5990	6400	7501
70	Termini Imerese (Palermo) — Id. Palermo	—	—	62229	95340	123690	93753	7472	9293	10379	9048	5410	6038	7048
73	Frascati (Roma) — Id. Roma	— La colletteria di Montecompatri è temporaneamente chiusa	—	71541	86025	123759	93775	7984	8781	10379	9048	5410	6038	7048
75	Alba (Cuneo) — Id. Torino	—	—	72007	86081	106605	88231	8010	8784	9780	8858	5090	5886	6858
39	Milano — Id. Milano	—	—	54979	75584	145137	91900	7073	8207	11129	8803	2655	5842	6803
502	Scafati (Salerno) — Id. Napoli	—	—	61537	82762	113857	86052	7434	8602	10034	8690	4965	5752	6690
355	Palma Campania (Caserta) — Id. Napoli	—	—	57320	75343	122451	85038	7203	8194	10334	8577	4910	5661	6577
124	Anzio (Roma) — Id. Roma	—	—	66651	71561	107005	81739	7715	7985	9794	8198	4720	5598	6498
133	Roma — Id. Roma	—	—	48101	77254	106302	77219	6629	8299	9768	8232	2230	5385	6232
247	Ischia (Napoli) — Id. Napoli	Barano d'Ischia	3283	48270	68810	94669	70583	6644	7835	9257	7912	4075	5129	5912
114	Montagnana (Padova) — Id. Venezia	—	—	37877	106038	77347	73754	5666	9760	8304	7910	4255	5128	5910
173	Frattamaggiore (Napoli) — Id. Napoli	—	—	51906	66966	90102	69658	6905	7733	9005	7881	4020	5105	5881
52	Aosta (Torino) — Id. Torino	—	—	50787	68781	75615	65061	6843	7832	8206	7627	3755	4901	5627
149	Bergamo — Id. Milano	—	—	52453	55537	75811	61267	6934	7104	8219	7419	3535	4735	5419
73	Squinzano (Lecce) — Id. Bari	—	—	36355	64687	92278	64440	5499	7607	9124	7410	3720	4728	5410
193	Forlì — Id. Firenze	—	—	38850	58504	85829	61061	5773	7267	8770	7270	3525	4616	5270
111	Siena — Id. Firenze	—	—	42301	51199	65710	53070	6107	6865	7662	6878	3065	4302	4878
75	Nettuno (Roma) — Id. Roma	—	—	39373	45397	65749	50173	5831	6385	7665	6627	2895	4101	4627
357	Mussomeli (Caltanissetta) — Id. Palermo	Campofranco Acquaviva Platani Sotera	3979 4599 2179	41635	44899	59086	48540	6047	6340	7299	6562	2800	4049	4562
260	Sala di Caserta (Caserta) — Id. Napoli	—	—	35325	48640	53699	45888	5386	6678	7001	6355	2650	3884	4355
81	Trabia (Palermo) — Id. Palermo	—	—	34669	46936	57043	46216	5313	6524	7186	6341	2670	3872	4341
142	Arzignano (Vicenza) — Id. Venezia	—	—	30676	49941	57107	45908	4874	6494	7190	6286	2650	3829	4286
114	Omegna (Novara) — Id. Torino	—	—	29254	40580	73845	47893	4703	5952	8110	6255	2765	3804	4255
71	Termini Imerese (Palermo) — Id. Palermo	—	—	34189	40087	62392	45556	5260	5905	7480	6215	2630	3772	4215
305	Salsomaggiore (Parma) — Id. Milano	—	—	29367	37518	52320	39735	4717	5626	6925	5756	2295	3404	3756
100	Cecina (Pisa) — Id. Firenze	Rosignano Marittima	4484	27104	35766	47596	36822	4423	5434	6583	5480	2125	Qualunque	
160	Orvieto (Perugia) — Id. Roma	—	—	30420	30113	46234	35589	4846	4812	6461	5373	2055	Id.	
144	Serravalle Scrivia (Alessandria) — Id. Torino	Gavi Le collettorie di Arquata Scrivia e Cassano Spinola sono temporaneamente chiuse	7304	29521	34726	44866	36371	4737	5319	6336	5464	2100	Id.	
356	San Cataldo (Caltanissetta) — Id. Palermo	La collettoria di Favarella è temporaneamente chiusa	—	28229	33350	44639	35406	4570	5168	6318	5352	2045	Id.	
51	Poggio a Caiano (Firenze) — Id. Firenze	Carmignano	5872	26333	33156	37984	32491	4323	5147	5677	5049	1875	Id.	

Secondo esperimento

con riduzione del requisito di aggio al 50 0[0] e del periodo di gestione personale all'ultimo Banco a soli due anni.

202	Castellammare di Stabia (Napoli) Compartimento Napoli	—	—	157353	232202	377444	272333	11557	15927	19259	15581	15715	5632	6790
43	Milano — Id. Milano	Lambrate	14770	148893	223905	3[illegible]839[illegible]	25370[illegible]	11258	13835	19343	14929	7320	5371	6464
249	Pozzuoli (Napoli) — Id. Napoli	—	—	181011	218224	33[illegible]185	245140	1[illegible]385	13587	17815	14629	14145	5252	6314
106	Padova — Id. Venezia	—	—	1[illegible]5368	233839	327060	242089	11837	14233	17493	14522	13970	5208	6261
150	Livorno — Id. Firenze	—	—	164189	218300	278054	220181	11796	13690	15779	13755	12705	4902	5877
22	Roma — Id Roma	—	—	149589	18345[illegible]	311[illegible]73	214907	11285	12471	16957	13571	6200	4828	578[illegible]
80	Napoli Id. Napoli	—	—	105410	151404	320737	192517	9739	11349	17276	12788	5555	4515	5394
68	Palermo — Id Palermo	—	—	1336[illegible]3	189589	251596	191626	10729	12685	14854	12756	5530	4502	5378
129	Vicenza — Id Venezia	—	—	141387	184034	241528	188983	10998	12491	14503	12664	10905	4465	5332
143	Napoli — Id. Napoli	—	—	114051	162980	2693[illegible]2	182241	10042	11754	15488	12428	5260	4371	5214
3	Torino — Id. Torino	—	—	133137	141602	244909	173316	10720	11006	14619	12115	5000	4246	5057
22	Firenze — Id. Firenze	—	—	156384	155121	195888	169131	11523	11479	12905	11969	4880	4187	4984
177	Genova — Id. Torino	—	—	94801	129505	184042	136116	9264	10582	12491	10779	7855	3711	4389
141	Livorno — Id. Firenze	—	—	115566	123424	147695	128895	10094	10369	11217	10560	7440	3624	4280
14	Firenze — Id. Firenze	—	—	84400	128932	181003	131445	8692	10562	12384	10546	3795	3618	4273
266	Maddaloni (Caserta) — Id. Napoli	—	—	62698	88055	108492	86415	7498	8893	9847	8746	4985	2898	3373
316	S. Pietro a Patierno (Napoli) — Id. Napoli	— La collettoria di Cesinale è temporaneamente chiusa	—	40716	76606	151607	89643	5964	8263	11354	8527	5175	2811	3263
203	Brescia — Id. Milano	—	—	64057	66884	89877	73606	7573	7728	8993	8098	4250	2639	3049
548	Atripalda (Avellino) — Id Napoli	— La collettoria di Valle di Maddaloni è temporaneamente chiusa	—	47966	56481	100171	68206	6617	7156	9555	7776	3935	2510	2888
55	Empoli (Firenze) — Id. Firenze	Montelupo	8010	50968	62166	7235[illegible]	61828	6853	7469	8028	7450	3570	2380	2725
59	Villabate (Palermo) — Id. Palermo	—	—	43593	62712	81951	62752	6223	7499	8556	7426	3620	2370	2718
159	Treviglio (Bergamo) — Id. Milano	—	—	37518	49388	66889	51265	5627	6744	7729	6700	2960	2080	2350
157	Chieti — Id. Bari	—	—	36149	41991	52477	43539	5476	6079	6934	6163	2515	1865	2081
51	Caselle (Torino) — Id. Torino	S. Maurizio	10908	27617	28425	33085	29709	4490	4595	5138	4741	1715	Qualunque	

Terzo esperimento.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.

290	Parma — Compartimento Milano	Calestano Fornovo Taro	931 2339	111361	131822	153009	132064	9947	10[illegible]63	11403	10571	7620	Qualunque	
69	San Cesario (Lecce) — Id. Bari	Lizzanello Mariano S. Pietro in Lama Le collettorie di Caprarica e di S. Donato sono temporaneamente chiuse	669[illegible] 8788 21240	58117	95638	130963	94906	7246	9310	10633	9063	5475	Id.	

270	Piacenza — Compartimento Milano	—	—	6271	80498	29131	90781	7499	8477	10568	8848	5240	Qualunque
41	Molfetta (Bari) — Id. Bari	—	—	75 52	78025	106:8	86522	8183	8341	9771	8765	4995	Id.
155	Castelfranco Veneto (Treviso) — Id. Venezia	—	—	4398	6 377	72915	59924	6258	7425	805	7247	3430	Id.
174	Loreo (Rovigo) — Id. Venezia	—	—	287 0	41194	63161	44355	4632	6 07	7523	6054	2560	Id
44	Ruve di Puglia (Bari) — Id. Bari	—	—	27405	45350	51925	41560	4462	6381	6905	5916	2400	Id.
899	Gallico (Reggio Calabria) — Id. Palermo	Catona Melito Porto Salvo	11302 128	26408	35520	33743	31857	4320	5406	5211	4979	184	Id.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1919, n. 1520); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una distintamente per ogni Banco e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (ufficio del lotto), sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 8 maggio 1922, durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno esere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n . . . . . . in . . . . , chiedo di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 24 marzo 1922, per il conseguimento del Banco n. . . . in . . . .

(Data e firma del richiedente)

Roma, 24 marzo 1922.

Il direttore capo della divisione III: A. SEPE.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 12 aprile 1922 in Castello Inici, provincia di Trapani è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

Roma, 16 aprile 1922.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 marzo 1922

Cassa		134.507.000
Portafoglio s/piazze italiane		218.513.000
Anticipazioni ordinarie		120.046.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.992.000
	Conto corrente	19.007.000
Circolazione	p/c/ del commercio	295.210.000
	p/c/ dello Stato	447.333.000
Debiti a vista		132.767.000
Depositi in c/c fruttifero		100.083.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		553.918.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		21,63 0/0

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 32	Dinari	—
Londra	81 31	Corone jugoslave	—
Svizzera	357 35	Belgio	158 75
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	6 29	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	18 38

Oro 354 64

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 75	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 93	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.